

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. DEL

Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ASUR MARCHE/AV2 E IL COMUNE DI CORINALDO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO DELLA R.S.A. DI CORINALDO- APPROVAZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

ASUR

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile dell'U.O. Risorse Economiche e Finanziarie in riferimento al Bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di propria competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Approvare lo schema di convenzione tra l'Asur Marche/Area Vasta 2 e il Comune di Corinaldo per l'affidamento in concessione delle aree di parcheggio della Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) di Corinaldo, che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto

- (doc.1), già approvato dal medesimo Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.07.2015 e con le modificazioni e precisazioni ritenute opportune e ivi proposte;
3. Affidare in concessione amministrativa al Comune di Corinaldo le aree di parcheggio di proprietà dell'Asur Marche/Area Vasta 2, costituenti patrimonio immobiliare indisponibile, come meglio individuate nell'allegata planimetria (doc.2) con la colorazione viola, identificate al Catasto Urbano del Comune di Corinaldo al Foglio n. 21 particella 4 già Foglio 21 A III come da planimetria catastale che parimenti si allega (doc.3);
 4. Dare atto che le aree, costituenti pertinenze della RSA di Corinaldo (già ospedale), vengono date in concessione al fine della sola gestione ai sensi della normativa del Codice della Strada onde disciplinare il transito e la sosta dei veicoli, pur continuando a svolgere il ruolo di pertinenza del bene principale a favore del quale sono state realizzate;
 5. Precisare che convenzione ha durata decennale e ha effetto dal momento della sua sottoscrizione;
 6. Stabilire che ai sensi dell'articolo 21-sexies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti contraenti hanno facoltà di recedere unilateralmente mediante la notifica del recesso all'altra parte, almeno 60 giorni prima della sua efficacia; il recesso non dà diritto alla corresponsione di alcun tipo di indennizzo e determina il ripristino della situazione originaria;
 7. Conferire all'uopo con il presente atto apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, per la sottoscrizione e stipula del succitato accordo nello schema allegato nonché per tutti gli adempimenti successivi connessi e conseguenti; stabilire sin d'ora che per tutto quanto non espressamente previsto, laddove sia necessario apportare mere specificazioni e/o integrazioni sulle modalità operative dello stipulando accordo, viene data facoltà al Direttore dell'Area Vasta 2 di modificare lo schema di convenzione nei limiti sopra indicati;
 8. Trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa Territoriale dell'AV2, alla Direzione Sanitaria della R.S.A. di Corinaldo, alla U.O.C. Attività Tecniche, Nuove Opere e Patrimonio AV2, alla UOC Segreteria di Direzione, Affari Generali ciascuno per quanto di propria competenza nonché al Comune di Corinaldo al fine della relativa sottoscrizione;
 9. Dichiarare che la presente determina non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26 del 17.07.1996, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013, e che è efficace da giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico on line;

10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;

Ancona, sede legale ASUR Marche


Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Nadia Storti




Il Direttore Amministrativo

Dott. Pierluigi Cighincci



Il Direttore Generale


Dott. Alessandro Marini




Per i pareri infrascritti:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente U.O.C. Segreteria di Direzione, Affari Generali dell'Area Vasta 2, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano allo stato costi nel Budget AV2 anno 2015.

**U.O.C. SUPPORTO
CONTROLLO DI GESTIONE**
Dott.ssa Maria Letizia Paris



U.O. BILANCIO
Dott.ssa Antonella Casaccia



La presente determina consta di n.14 pagine di cui n.7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE - AFFARI GENERALI)

□ **Normativa di riferimento**

- D.Lgs. n. 502/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- L.R. 17 luglio 1996 n. 26 ad oggetto *“Riordino del Servizio Sanitario Regionale”*;
- L.R. 13/2003 ad oggetto: *“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”*;
- Determina n. 89/DG del 10.03.2005 *“Atto Aziendale”*;
- L.R. n. 17/2010 *Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”*;
- L.R. n. 17/2011 *“Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17”*;
- Atto aziendale di cui all’art. 5 della L.R. 13/2003;
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) articoli 2 comma 1, 5 comma 3, 37 comma 1, lettera c);
- Codice Civile art. 826, comma 3, art. 828 e art. 830;
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) art. 97, comma 4, lett. c);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n.229 ad oggetto *“Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”*;

□ **Motivazione:**

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale-Area Vasta 2 è proprietaria di una struttura sita nel Comune di Corinaldo, identificata come Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) - ex ospedale, con aree

di pertinenza esterne costituenti aree di parcheggio identificate al Catasto Urbano al Foglio 21- particella 4 già Foglio 21 A III.

Il Comune di Corinaldo ha avanzato a questa Area Vasta, precisamente per il tramite del Direttore del Distretto di Senigallia, richiesta di convenzionamento al fine della gestione delle aree di parcheggio costituenti le ridette pertinenze onde disciplinare il transito e la sosta dei veicoli ai sensi della normativa del Codice della Strada,.

Con nota 04.06.2015 (prot.105486/08.06.2015 custodita agli atti d'ufficio), il Dirigente U.O.C. Segreteria di Area Vasta 2 ha trasmesso schema di convenzione relativo all'affidamento in concessione delle ridette aree alla Direzione Generale ASUR e al Responsabile ASUR Area Patrimonio, al fine di acquisire valutazioni di merito circa l'opportunità di addivenire alla sottoscrizione, fermo restando ogni ulteriore e diverso approfondimento istruttorio e previa approvazione formale con atto del Direttore Generale ASUR.

Nel contempo, con nota 10.06.2015 (prot.108750/11.06.2015- agli atti d'ufficio), la Segreteria di Direzione AV2 ha trasmesso anche al Comune di Corinaldo e alla U.O.C. Attività Tecniche sia AV2 che ASUR prima ipotesi di schema di convenzione, con allegati. Con la ridetta è stato chiesto all'Ente Comunale un riscontro al fine di far conoscere l'interesse all'accordo, con ogni ulteriore valutazione sull'ipotesi di convenzione allegata, fermo restando ogni ulteriore e diverso approfondimento istruttorio da parte della U.O.C. Attività Tecniche e Patrimonio Area Vasta 2.

Le sopra indicate missive sono state riscontrate sia dall'ASUR Marche che dal Comune di Corinaldo che hanno rispettivamente concesso, quanto al primo, il nulla osta all'accordo previo approfondimento istruttorio sugli aspetti tecnici con la struttura di Area Vasta a ciò deputata (cfr. nota prot.21607/ASUR/DG/30.06.2015 in entrata al prot.126778/ASURAV2/01.07.2015 –agli atti d'ufficio) e, il secondo, esplicito assenso all'approvazione dello schema di convenzione predisposto con piccole integrazioni e precisazioni sui dati catastali (cfr. nota ID:133273/08.07.2015 –agli atti d'ufficio);

Come dunque comunicato al Responsabile U.O.C. Attività Tecniche e Patrimonio AV2 (nota 13.07.2015 prot. 138039/ASURAV2/15.07.2015) e visto il sostanziale assenso e interesse reciproco, si ritiene, così come si è ritenuto, di procedere con l'adozione degli atti formali necessari alla sottoscrizione dello schema di convenzione.

Nel merito, sommariamente e con integrale rinvio al testo allegato per quanto qui non esplicitato, va detto che lo schema di accordo disciplina l'affidamento in concessione amministrativa al

Comune di Corinaldo di aree idonee alla circolazione stradale, costituenti pertinenze immobiliari della Residenza Sanitaria Assistita (RSA) di Corinaldo già Ospedale, ai fini della gestione del transito e sosta dei veicoli adibiti a mezzi di trasporto. Le aree in concessione continuano a svolgere il ruolo di pertinenza del bene principale (RSA), a favore del quale sono state realizzate, con vincolo di destinazione a circolazione e sosta dei veicoli pubblici/privati dei soggetti che entrano in contatto con la struttura sanitaria. Le aree sono di proprietà dell'Asur Marche/Area Vasta 2, costituenti patrimonio immobiliare indisponibile, individuate nella planimetria allegata all'approvando schema con la colorazione viola (doc.2), identificate al Catasto Urbano del Comune di Corinaldo al Foglio n. 21 particella 4 già Foglio 21 A III come da planimetria catastale che si allega (doc.3).

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sulle aree aperte e destinate alla circolazione delle persone, dei veicoli, nonché degli animali, anche se di proprietà privata, o, comunque, sottratte alla libera disponibilità della generalità degli utenti, si applicano le norme dello stesso testo normativo nonché le altre disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e lo svolgimento delle attività connesse, con particolare riferimento a quelle che regolano la sosta e l'autotrasporto di cose. Per effetto della presente convenzione, gli organi di Polizia, stradale e non, sono competenti per la prevenzione e l'accertamento delle violazioni alle norme di cui al comma precedente senza determinare effetti sui diritti di proprietà dell'ASUR/AV2 per le aree da questa disciplinate.

La convenzione ha durata decennale e ha effetto dal momento della sua sottoscrizione. Ai sensi dell'articolo 21-sexies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti contraenti hanno facoltà di recedere unilateralmente mediante la notifica del recesso all'altra parte, almeno 60 giorni prima della sua efficacia. Il recesso, per esplicito accordo delle parti, non dà diritto alla corresponsione di alcun tipo di indennizzo e determina il ripristino della situazione originaria.

Ultimo ma non ultimo, va detto che, con nota 20.08.2015 (prot.157828/24.08.2015 –agli atti d'ufficio), il Comune di Corinaldo, nella figura del Responsabile I Area, ha trasmesso Deliberazione consiliare n. 38 del 31.07.2015 ad oggetto "*Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Corinaldo e l'ASUR/AV2 per l'affidamento in concessione delle aree di parcheggio della R.S.A. di Corinaldo*", autorizzando il Sindaco a sottoscrivere la convenzione.

Infine, con mail ID:892046/25.11.2015, il neo nominato Responsabile della U.O.C. Attività Tecniche, Patrimonio e Nuove Opere AV2, Ing. Claudio Tittarelli, ha espresso nulla osta relativamente

agli aspetti tecnici della pratica, così come richiesto dall'ASUR Marche nella nota del 30.06.2015 sopra citata. Nel merito rileva che, rispetto allo schema approvato dal Comune di Corinaldo, si sono apportate precisazioni, come dettagliate nel documento allegato, condivise con il Responsabile dell'U.O.C. Nuove Opere e Patrimonio dell'AV2 e ritenute non solo opportune ma altresì necessarie al fine di poter procedere all'approvazione e sottoscrizione dell'adottando accordo.

□ **Esito dell'istruttoria:**

Tutto quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione e salva ogni diversa determinazione, il seguente schema di determina:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Approvare lo schema di convenzione tra l'Asur Marche/Area Vasta 2 e il Comune di Corinaldo per l'affidamento in concessione delle aree di parcheggio della Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) di Corinaldo, che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto (doc.1), già approvato dal medesimo Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.07.2015 e con le modificazioni e precisazioni ritenute opportune e ivi proposte;
3. Affidare in concessione amministrativa al Comune di Corinaldo le aree di parcheggio di proprietà dell'Asur Marche/Area Vasta 2, costituenti patrimonio immobiliare indisponibile, come meglio individuate nell'allegata planimetria (doc.2) con la colorazione viola, identificate al Catasto Urbano del Comune di Corinaldo al Foglio n. 21 particella 4 già Foglio 21 A III come da planimetria catastale che parimenti si allega (doc.3);
4. Dare atto che le aree, costituenti pertinenze della RSA di Corinaldo (già ospedale), vengono date in concessione al fine della sola gestione ai sensi della normativa del Codice della Strada onde disciplinare il transito e la sosta dei veicoli, pur continuando a svolgere il ruolo di pertinenza del bene principale a favore del quale sono state realizzate;
5. Precisare che convenzione ha durata decennale e ha effetto dal momento della sua sottoscrizione;
6. Stabilire che ai sensi dell'articolo 21-sexies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti contraenti hanno facoltà di recedere unilateralmente mediante la notifica del recesso all'altra parte, almeno 60 giorni prima della sua efficacia; il recesso non dà diritto alla corresponsione di alcun tipo di indennizzo e determina il ripristino della situazione originaria;

7. Conferire all'uopo con il presente atto apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, per la sottoscrizione e stipula del succitato accordo nello schema allegato nonché per tutti gli adempimenti successivi connessi e conseguenti; stabilire sin d'ora che per tutto quanto non espressamente previsto, laddove sia necessario apportare mere specificazioni e/o integrazioni sulle modalità operative dello stipulando accordo, viene data facoltà al Direttore dell'Area Vasta 2 di modificare lo schema di convenzione nei limiti sopra indicati;
8. Trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa Territoriale dell'AV2, alla Direzione Sanitaria della R.S.A. di Corinaldo, alla U.O.C. Attività Tecniche, Nuove Opere e Patrimonio AV2, alla UOC Segreteria di Direzione, Affari Generali ciascuno per quanto di propria competenza nonché al Comune di Corinaldo al fine della relativa sottoscrizione;
9. Dichiarare che la presente determina non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26 del 17.07.1996, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013, e che è efficace da giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico on line;
10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;

U.O.C. Segreteria di Direzione Affari Generali

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Michela Ninno

U.O.C. Segreteria di Direzione Affari Generali

Il Dirigente Dott. Gabriele Colombo

Il sottoscritto, vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e ne propone conseguentemente l'adozione al Direttore Generale.

U.O.C. Segreteria di Direzione Affari Generali
Il Dirigente Dott. Gabriele Colombo

- ALLEGATI -

Doc. n. 1- schema di convenzione tra asur/av2 e comune di corinaldo

Doc. 1

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI CORINALDO E L'ASUR MARCHE AREA VASTA 2 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO DELLA R.S.A. DI CORINALDO

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE / AREA VASTA 2, (di seguito denominata "A.S.U.R./A.V.2") con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40 CAP 60131, Codice Fiscale e Partita IVA n. IVA:0217586042 e sede amministrativa in Fabriano, Via Filippo Turati n. 51, CAP 60044, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Alessandro Marini, sostituito per la sottoscrizione della presente dal Direttore di Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, delegato alla sottoscrizione e stipula del presente accordo giusta Determina del Direttore Generale ASUR Marche n.....del.....

E

Il **COMUNE DI CORINALDO** (C.F.), rappresentato dal Sindaco Matteo Principi, nato a, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la sua carica presso il Palazzo Comunale a Corinaldo 60013, Via del Corso 9, il quale interviene per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.07.2015,

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Corinaldo n. 38 del 31.07.2015 è stato dato mandato per la stipula della presente convenzione tra la "AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE/AREA VASTA 2", (di seguito denominata "A.S.U.R./A.V.2"), e il COMUNE DI CORINALDO, di seguito "Comune", al fine di destinare e affidare in concessione amministrativa la gestione delle aree di parcheggio della RSA di Corinaldo, per gestire, con termini di chiarezza e certezza, le aree stradali di proprietà dell'ASUR, site in Corinaldo 60013, Viale degli Eroi 17, meglio individuate nelle allegate planimetrie doc. 1 e 2 parti integranti e sostanziali della presente convenzione;
- con Determina n. /DGASUR del , l'A.S.U.R./A.V.2 ha statuito al fine della gestione da parte del Comune di Corinaldo della aree di sosta e circolazione adiacenti alla RSA di Corinaldo;

- che il Servizio Polizia Locale dell'Unione dei comuni Misa-Nevola, con provvedimento Prot ____ / ____, ha dato atto della conformità alle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale dell'area suddetta, adibita a parcheggio pubblico a servizio della struttura sanitaria, e della segnaletica stradale ivi apposta, per la quale sarà approvato il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per la ratifica della medesima con effetto dall'entrata in vigore della presente convenzione;
- Visti gli articoli 2, comma 1, 5, comma 3, 37, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- Visti gli artt. 826, 3 comma cod. civ. sul patrimonio dello Stato, dei Comuni e delle Province, 828 cod. civ. e 830 cod. civ.;
- Visto l'articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo;
- Vista la L.R. n. 13/2003 ad oggetto "*Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale*" e ss.mm.ii.;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Contenuti in premessa.

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2 - Oggetto e finalità.

1. La presente convenzione disciplina l'affidamento in concessione amministrativa al Comune di Corinaldo delle aree idonee alla circolazione stradale costituenti pertinenze immobiliari della Residenza Sanitaria Assistita (RSA) di Corinaldo già Ospedale, ai fini della gestione del transito e sosta dei veicoli adibiti a mezzi di trasporto. Resta inteso che le aree cedute in concessione continuano a svolgere il ruolo di pertinenza del bene principale (RSA) a favore del quale sono state realizzate, con vincolo di destinazione a circolazione e sosta dei veicoli pubblici/privati dei soggetti che entrano in contatto con la struttura sanitaria.
2. Le aree sono di proprietà dell'Asur Marche/Area Vasta 2, costituenti patrimonio immobiliare indisponibile, come meglio individuate nell'allegata planimetria (doc. n. 1) con la

colorazione viola, identificate al Catasto Urbano del Comune di Corinaldo al Foglio n. 21 particella 4 già Foglio 21 A III come da planimetria catastale (doc. n. 2).

3. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sulle aree aperte e destinate alla circolazione delle persone, dei veicoli, nonché degli animali, anche se di proprietà privata, o, comunque, sottratte alla libera disponibilità della generalità degli utenti, si applicano le norme dello stesso testo normativo, nonché le altre disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e lo svolgimento delle attività connesse, con particolare riferimento a quelle che regolano la sosta e l'autotrasporto di cose.

4. Per effetto della presente convenzione, gli organi di Polizia stradale sono competenti per la prevenzione e l'accertamento delle violazioni alle norme di cui al comma precedente.

5. La presente convenzione non determina effetti sui diritti di proprietà dell'ASUR/AV2 per le aree da questa disciplinate.

ARTICOLO 3 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata decennale e ha effetto dal momento della sua sottoscrizione.

2. Ai sensi dell'articolo 21-sexies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti contraenti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione mediante la notifica del recesso all'altra parte, almeno 60 giorni prima della sua efficacia.

3. Il recesso non dà diritto alla corresponsione di alcun tipo di indennizzo e determina il ripristino della situazione originaria.

ARTICOLO 4 - Manutenzione e gestione

1. L'ASUR/AV2 assume a proprio carico e senza nulla pretendere dal Comune tutti gli oneri inerenti la manutenzione straordinaria delle aree oggetto della presente convenzione, della pubblica illuminazione nonché di ogni opera ad esse pertinente.

2. Le parti stabiliscono d'intesa che l'accesso ai terzi alle ridette aree può essere legittimamente sospeso, per determinati periodi o in occasione eventi, qualora l'ASUR/AV2 debba procedere all'esecuzione delle opere di manutenzione. In tal caso sarà onere dell'ASUR/AV2 dare preventiva e tempestiva comunicazione al Comune concessionario.

3. Il Comune assume l'onere di installare, realizzare e manutendere la segnaletica stradale

verticale ed orizzontale necessaria per garantire la sicurezza della circolazione e l'ottimale distribuzione degli spazi di sosta nonché l'onere della installazione e manutenzione dell'eventuale arredo urbano che si ritiene di installare.

4. In ragione del comma 1, l'ASUR/AV2 è responsabile di qualsiasi danno sia derivato dalla omessa manutenzione delle strade e delle opere ad esse pertinenti, manlevando il Comune da qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale.

5. Ogni eventuale modifica dell'assetto stradale, delle opere pertinenziali e della segnaletica dovrà preventivamente essere comunicata dall'ASUR/AV2 al Comune, per l'eventuale emissione dei necessari provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale.

6. Il Comune può richiedere all'ASUR/AV2 ogni adeguamento sia ritenuto necessario per garantire la sicurezza della circolazione stradale. Anche in tale caso gli oneri dell'adeguamento sono a carico dell'ASUR/AV2.

7. Per quanto riguarda la responsabilità civile connessa ai rischi derivanti dall'utilizzo da parte dei terzi delle aree oggetto della presente convenzione, ciascuna parte risponderà per quanto di competenza come stabilito ai punti precedenti. Quanto alla copertura assicurativa, il Comune di Corinaldo esibisce contratto assicurativo all'uopo stipulato/estensione della garanzia di polizza e del contratto assicurativo già in essere. L'ASUR/AV2 dichiara di rispondere in proprio per i rischi derivanti dall'uso delle strade oggetto della presente convenzione ovvero in via autonoma e diretta così come da procedura aziendale in vigore.

Articolo 5 - Vigilanza

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare il rispetto delle precedenti disposizioni.

2. In vigenza della presente convenzione, il personale del Corpo di Polizia Locale ed i dipendenti del Comune eventualmente incaricati hanno libero accesso per i controlli di competenza, senza che possa essere posto alcun limite spaziale o temporale.

3. All'interno dell'area individuata dalla planimetria allegata, qualsiasi organo di polizia stradale ha facoltà di effettuare i controlli ritenuti necessari per la prevenzione e l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 2 della presente convenzione e nel rispetto dei limiti previsti dal Codice della Strada. A tale scopo possono essere organizzati servizi di polizia

stradale, anche utilizzando o collocando strumenti debitamente omologati, senza necessità di alcun tipo di autorizzazione da parte dell'ASUR/AV2, che non potrà sindacare l'azione e l'organizzazione degli organi di polizia stradale.

ARTICOLO 6 - Spese

Le eventuali spese di registrazione del presente atto e ogni altra inerente e dipendente sono a carico del Comune di Corinaldo.

Letto, firmato e sottoscritto in data odierna

Fabriano, Corinaldo, li

Per l'ASUR/AV2

Il Direttore ASUR Marche

(Dott. Alessandro Marini)

Il Direttore di Area Vasta 2

(Ing. Maurizio Bevilacqua)

Per il Comune di Corinaldo

Il Sindaco

(Matteo Principi)